Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 20 ottobre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Alan Hugh Campbell il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Gran Bretagna.

(11897)

Il giorno 20 ottobre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Sahr Thomas Matturi il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Sierra Leone a Roma.

(11898)

Il giorno 29 ottobre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Venelin Kotzev il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare di Bulgaria a Roma.

(12058)

Il giorno 29 ottobre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Charles Richard Tachie-Menson il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Ghana a Roma.

(12059)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1975, n. **1210**.
Revisione delle tabelle organiche di alcuni licei artistici.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 1° ottobre 1975 vengono modificate le tabelle organiche dei licei artistici di Aversa (Caserta), Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Busto Arsizio (Varese), Cagliari, Carrara, Cassino, (Frosinone), Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Firenze, Firenze II, Frosinone, Latina, Lecce, Lovere (Bergamo), Lucca, Melfi (Potenza), Milano, Milano II, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), Ravenna, Reggio Calabria, Roma I, Roma II, Roma III, Salerno, Savona, Siderno (Reggio Calabria), Taranto, Teramo, Torino, Torino II, Treviso, Varese, Venezia, Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1211**.

Istituzione di un convitto annesso alla scuola professionale di Codroipo coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Pozzuolo del Friuli.

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, viene istituito in Codroipo (Udine), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un convitto annesso alla scuola professionale, coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Pozzuolo del Friuli (Udine), fermo restando il funzionamento del convitto annesso alla sede centrale dell'istituto di Pozzuolo del Friuli. Viene approvata, inoltre, la nuova tabella organica di quest'ultimo convitto e dell'istituto di Pozzuolo del Friuli al quale è annesso.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 74

LEGGE 22 ottobre 1976, n. **750**.

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; modifiche e integrazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, recante integrazione straordinària del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) ».

Art. 3.

All'articolo 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: « di concerto con il Ministro per il tesoro ».

All'articolo 2, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: « Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è soppresso.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:

« Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria ».

Art. 5.

Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli od associati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 12 novembre 1976, n. **751**.

Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi può chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorchè la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.

I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonchè quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.

Le somme già pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Art. 2.

Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 è di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie.

Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:

a) l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori;

b) l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori;

c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 1;

d) le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1;

e) gli altri elementi, dati e notizie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi al dichiarante ed ai figli minori;

f) le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante.

Gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione può indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

Art. 3.

Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su quello della moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed è riscossa nei confronti del marito ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva si operano le detrazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè quella prevista nel quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso già previsto nel secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo quanto previsto nello stesso comma nei riguardi della moglie.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare era comprensivo di redditi della moglie del contribuente e la relativa imposta non era stata interamente pagata, ciascuno dei coniugi può chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata separatamente presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 5 e nel termine ivi stabilito, all'ufficio delle imposte al quale è stata o doveva essere presentata la dichiarazione unica. La richiesta può essere fatta anche nei casi in cui, pur essendo stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

A seguito della richiesta di cui al precedente comma l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo imponibile di ciascun coniuge determinato in base alle norme vigenti per l'anno di competenza, ma senza deduzione della quota esente per la moglie a carico e con deduzione in parti uguali delle quote esenti per altre persone a carico. I giudizi pendenti sono dichiarati estinti se riguardano soltanto redditi e oneri della moglie; se riguardano anche redditi e oneri del marito proseguono ai soli fini della decisione delle relative que-

stioni e l'imposta dovuta dal marito, al netto delle somme già pagate e documentate ai sensi del terzo comma del successivo articolo 5, è riliquidata dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento. Se la richiesta è fatta soltanto dal marito, l'ufficio provvede all'accertamento del reddito complessivo della moglie notificandole apposito avviso, senza applicazione di penalità.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reddito complessivo netto è stato determinato sinteticamente ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato né quando è stato definito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Art. 5.

Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 è stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e in trenta giorni per la moglie.

Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati a pena di nullità e nel seguente ordine:

a) le generalità e l'indirizzo del dichiarante e le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge;

b) l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonché dei redditi altrui dei quali egli aveva la libera disponibilità o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti;

c) l'ammontare dei singoli oneri detraibili sostenuti dal dichiarante;

d) la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico;

e) il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato con i criteri di cui all'articolo 4.

Gli elementi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia la moglie può indicare i redditi netti e gli oneri detraibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

Ai fini dello scomputo delle somme già pagate, il marito deve indicarne l'ammontare, allegando alla dichiarazione le quietanze esattoriali in originale o in copia fotostatica.

Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali è richiesta l'applicazione separata dell'imposta.

Art. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 o all'imposta complementare devono essere effettuati separatamente nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa imposta secondo i criteri rispettivamente indicati nell'articolo 1 e nell'articolo 4, secondo comma.

Nei casi previsti nel precedente comma l'imposta pagata in applicazione dell'articolo 3 è imputata a ciascun coniuge nella misura corrispondente ai rispettivi redditi complessivi netti determinati in conformità delle disposizioni medesime, diminuita delle detrazioni ad ognuno spettanti, computandosi per metà quelle per persone a carico e quelle relative ai redditi dei figli minori conviventi. L'imposta complementare pagata per il periodo d'imposta di competenza è imputata al marito.

La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 è considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti nell'articolo 1. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare è valida a tutti gli effetti e la imposta è applicata con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 4, salvo che il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento nei confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni, può essere presentata la richiesta di cui allo stesso articolo 4.

Alle dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente legge si applicano, per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli accertamenti in rettifica e le sanzioni, le norme relative alla dichiarazione unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

Art. 7.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli articoli 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati, in deroga all'articolo 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, alla intendenza di finanza entro il 31 gennaio 1977 ed è riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Ai fini dell'imposta complementare l'accertamento del reddito complessivo della moglie previsto nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Per le rettifiche resta fermo, anche nei confronti dei coniugi che hanno fatto la richiesta di cui allo stesso articolo 4, il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

L'imposta complementare liquidata ai sensi dell'articolo 4 è iscritta in ruoli straordinari e riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

L'iscrizione nei ruoli delle partite dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 1974, che deve essere riliquidata ai sensi degli articoli 1 e 3, cessa di aver efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La sospensione dell'iscrizione dell'imposta complementare prevista dal decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 569, è prorogata al 28 febbraio 1977.

All'annullamento delle partite d'imposta che devono essere riliquidate in applicazione della presente legge provvede l'intendenza di finanza che ha reso esecutivi

i ruoli in cui sono iscritte le partite stesse. L'annullamento delle partite relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene effettuato sulla base di elenchi forniti dal Consorzio nazionale degli esattori e vistati dal competente ufficio delle imposte; quello delle partite relative all'imposta complementare sulla base di elenchi forniti dai competenti uffici delle imposte.

Art. 8.

Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata in applicazione della presente legge, risultante dalla cartella esattoriale di cui al successivo articolo 9, allegata in originale alla dichiarazione, è computato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1976 e rimborsato per l'eventuale eccedenza. Se la riliquidazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, il credito può essere fatto valere dal marito; se è stata effettuata ai sensi dell'articolo 3 può essere fatto valere dal coniuge che ha allegato la cartella alla propria dichiarazione.

In caso di riliquidazione dell'imposta complementare effettuata in applicazione della presente legge il marito ha diritto al rimborso della parte che eccede l'ammontare delle somme pagate in dipendenza di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

I rimborsi spettanti ai sensi dei precedenti commi devono essere richiesti con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui, ai sensi dell'articolo 9, è stata notificata la cartella esattoriale.

Art. 9.

L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni effettuate in applicazione della presente legge è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la riliquidazione dell'imposta può essere presentato ricorso all'ufficio delle imposte dirette entro 30 giorni dalla data della notificazione della cartella di cui al comma precedente. Contro la decisione dell'ufficio delle imposte ovvero trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio delle imposte, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 10.

Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge non può essere proposta dall'altro coniuge, relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei casi previsti dall'articolo 52, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 11.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è modificato come segue:

« Le aziende e istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari a due terzi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ».

Art. 12.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: *a*) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; *b*) l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio della imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera *b*), l'imposta al cui

pagamento è stata delegata deve corrispondere a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate con apposita convenzione.

Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, può essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni previste per il personale della carriera di concetto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali eccedenze detraibili. La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro per le finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni.

Art. 13.

Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le parole « e successive modificazioni » sono aggiunte le parole: « nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni ».

Nel quinto comma dello stesso articolo la parola « cinquecento » è sostituita dalla parola « mille ».

Con il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono altresì stabilite le modalità per la trasmissione all'amministrazione dei dati e dei documenti relativi ai pagamenti effettuati in tesoreria.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali secondo modalità determinate con il decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate da apposita convenzione.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. **752.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Titolo I

Art. 1.

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia nonché degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento e, limitatamente ai contingenti determinati con decreto del

commissario del Governo per la provincia di Trento d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca.

Art. 2.

Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare una aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.

Art. 3.

L'accertamento della conoscenza delle lingua italiana e tedesca è affidata ad una o più commissioni nominate, di intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo.

Le commissioni, nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e di due supplenti, scelti per metà tra i cittadini di madre lingua italiana e per metà tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Un impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione dello Stato o dell'amministrazione provinciale di Bolzano svolge le funzioni di segretario.

Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.

Art. 4.

Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue, riferite alle varie carriere.

La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente alla suddetta carriera.

Gli attestati hanno la validità di sei anni.

Art. 5.

Le prove di esame sono distinte per carriere.

D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni.

Tali criteri devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

Per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva l'esame consiste in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato può consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue. Per il personale della carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai l'esame consiste in una traduzione orale ed in una conversazione ai sensi dei primi due commi.

Art. 6.

Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su quattro sessioni annuali.

Ai componenti delle commissioni d'esame di cui sopra è corrisposto il compenso previsto per le commissioni d'esame della provincia che verrà liquidato dalla provincia stessa, salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa.

Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione.

Art. 7.

Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca vengono istituiti d'intesa tra commissario del Governo e provincia corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, in servizio in provincia di Bolzano e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale.

Le spese fanno carico per metà alla provincia di Bolzano e per metà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresì nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguità a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero.

Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito.

Titolo II

Art. 8.

Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

Art. 9.

Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

L'avanzamento in carriera nei ruoli locali comporta di diritto la riduzione di altrettanti posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli generali. Ove in questi ultimi ruoli non vi siano vacanze, il predetto avanzamento e la conseguente riduzione dei ruoli medesimi hanno luogo al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 11.

E' in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno dieci anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica.

I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali.

In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.

Art. 12.

Nei concorsi a posti dei ruoli locali hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.

Art. 13.

Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.

Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo, determina, di intesa con la provincia, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.

Ai fini dell'intesa di cui al comma precedente, la provincia è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.

Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e geografia locali.

Art. 14.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca.

Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi.

Art. 15.

Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e

ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.

Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento.

Art. 16.

I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque residenti, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto così effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unità, si terrà conto nei riparti dei successivi concorsi.

La riserva dei posti di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'art. 12 al quale si applicano, altresì, le norme di cui al titolo I del presente decreto.

Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

Art. 17.

Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.

Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.

Art. 18.

La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne o dal legale rappresentante. Copia della dichiarazione rimane al dichiarante.

Salva a tutti gli altri effetti la segretezza dei dati del censimento, l'appartenenza ad un gruppo linguistico viene certificata a richiesta dell'interessato dal comune nel quale è stata resa la dichiarazione di cui al primo comma in base all'esemplare della dichiarazione stessa conservata presso il comune.

Nel caso in cui il cittadino non si sia trovato in provincia di Bolzano al momento del censimento, il medesimo od il suo legale rappresentante potrà rendere la dichiarazione di cui al primo comma nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione verrà depositata al comune di residenza che ne darà certificazione a richiesta dell'interessato ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma del presente articolo ed avrà validità sino a quando non sarà sostituita dalla dichiarazione resa al successivo censimento.

In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalità delle operazioni di censimento.

Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarità, comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti necessari.

I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta provinciale ha facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della libertà e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma.

I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Il commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 e con il consenso degli interessati, può disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.

Art. 20.

Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.

Art. 21.

Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.

Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguirà, per quanto possibile, lo stesso criterio.

I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra magistrati ordinari od amministrativi, tra docenti universitari o di scuola media superiore, tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13.

L'elenco di cui al comma precedente è sottoposto a revisione biennale con la stessa modalità.

Presiede la commissione senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario il più giovane componente della commissione.

Art. 22.

Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitati da un unico consiglio locale di amministrazione presieduto dal commissario del Governo e composto da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, con qualifica di dirigente e da quattro rappresentanti del personale eletti per una metà dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra metà dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con le stesse modalità sono designati i membri supplenti.

Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano o di quello tedesco.

Il consiglio di amministrazione viene nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato.

Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.

Art. 23.

Presso il commissariato del Governo viene costituita un'unica commissione paritetica di disciplina per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 del presente decreto composta da sei dipendenti dell'amministrazione statale, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Dei predetti:

a) due sono eletti, uno per ciascun gruppo linguistico, dal personale con le modalità di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria;

b) quattro sono scelti dal commissario del Governo, dei quali due, uno per ciascun gruppo linguistico, devono appartenere all'amministrazione della quale fa parte il giudicabile quando l'amministrazione stessa ha più di cento dipendenti.

A tal fine all'inizio di ogni biennio il commissario del Governo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della predetta commissione in numero adeguato per rispettare la disposizione di cui alla lettera *b*).

Con le stesse modalità vengono designati i membri supplenti.

La commissione è presieduta dal componente più anziano di lingua diversa da quella del giudicabile, senza voto determinante.

Qualora le norme vigenti prevedono il ricorso amministrativo contro le decisioni della commissione di disciplina ad un organo esterno alla provincia, ad esso organo è sostituito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

Art. 24.

Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

L'ufficio del personale di cui al comma precedente è, altresì, l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.

Art. 25.

Ove nei ruoli locali di cui all'art. 8, siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 26.

Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8, le disposizioni che disciplinano l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 27.

La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalità previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Egualmente, per le dotazioni organiche di cui alla tabella 15 si provvede alla variazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni.

Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 28.

Salvo quanto disposto nei seguenti articoli, le norme di cui al presente decreto si applicano anche per il personale degli uffici in provincia di Bolzano dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.

I ruoli del personale di cui al comma precedente sono stabiliti nelle tabelle 21 e 22 allegate al presente decreto.

Art. 29.

Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vice presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria.

Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.

La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.

Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della commissione.

La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.

La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'art. 101 del vigente regolamento per il personale dell'I.N.P.S. e di cui all'art. 29-*bis* del vigente regolamento per il personale dell'I.N.A.I.L., ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.

Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.

Art. 30.

I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 31.

Fermo restando anche nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 24, i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti istituti.

Art. 32.

Per consentire l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'I.N.A.I.L., nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA MAGISTRATURA

Art. 33.

I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.

Art. 34.

La ripartizione dei posti, alla data del 20 gennaio 1972 risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto.

Alla modifica della tabella di cui al comma precedente resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 35.

Nel bando di concorso ad uditore giudiziario è riservato per gli aspiranti ai posti degli uffici della provincia di Bolzano, un numero di posti determinato in relazione alle vacanze, sentita la provincia di Bolzano.

I candidati ai concorsi di cui al comma precedente hanno diritto di sostenere le prove di concorso, secondo le indicazioni da effettuarsi nella domanda di ammissione in lingua italiana o in quella tedesca.

Ai fini dell'osservanza del precedente comma, il Consiglio superiore della magistratura, nella formazione della commissione di esame, nomina sei componenti che abbiano conoscenza della lingua tedesca, di cui tre effettivi e tre supplenti, scelti da un elenco di nomi predisposto di intesa con la provincia di Bolzano.

Nei concorsi di cui al primo comma hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

Art. 36.

Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 33 devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.

Art. 37.

La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

L'applicazione non può superare la durata di un anno.

Art. 38.

I magistrati che, in virtù della riserva di cui allo art. 35 sono destinati agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, possono essere trasferiti a domanda ad un ufficio giudiziario di altra provincia solo dopo dieci anni dalla data di destinazione.

Art. 39.

Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I del presente decreto.

Art. 40.

I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.

Art. 41.

I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il 45° anno di età, ferme restando le generali deroghe previste dalla legge.

Norme finali e transitorie

Art. 42.

I decreti del commissario del Governo previsti nel presente decreto nonché i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca.

Del decreto di cui all'art. 13 viene data notizia anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'ufficio unico di cui all'art. 24 cura la pubblicazione di un Bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto Bollettino devono essere, altresì, pubblicati annualmente i ruoli di anzianità dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma dell'art. 8 del presente decreto nonchè un estratto dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'art. 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.

Art. 43.

Contro i provvedimenti di cui al titolo I e II del presente decreto è ammesso ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Art. 44.

Finò a quando non avrà trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.

Art. 45.

Il limite di età per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.

Art. 46.

Le quote di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino può essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.

Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.

Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.

Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purchè già residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.

Art. 47.

Fino a quando non sarà possibile assicurare la rappresentanza della amministrazione dello Stato con personale appartenente ai ruoli locali i rappresentanti stessi sono scelti tra le persone comprese nell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 21.

Al fine di assicurare la rappresentanza elettiva del personale nel consiglio di amministrazione di cui allo art. 22 nel periodo iniziale di formazione dei ruoli locali, la rappresentanza stessa viene eletta, con le modalità di cui al citato art. 22, dal personale di cui al primo comma dell'art. 9 e dal personale assunto nei ruoli locali.

Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.

Art. 48.

Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente art. 46.

Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13, informa mensilmente la provincia delle vacanze di cui al precedente comma.

Art. 49.

Alle spese recate dagli articoli 6 e 7, primo comma, si prevede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Alle altre spese derivanti dal presente decreto si provvede mediante variazioni compensative tra gli stati di previsione delle singole amministrazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — BONIFACIO — STAMMATI — COLOMBO — GULLOTTI — MARCORA — MARTINELLI — ORLANDO — DONAT-CATTIN — TOROS — DAL FALCO — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 21, *a seguito della deliberazione n.* 717 *della sezione del controllo del* 6 *novembre* 1976.

TABELLA 1

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SERVIZI ALIMENTAZIONE - ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Direttore di divisione o equiparata	1
Carriera di concetto	
Segretario capo	1
Carriera esecutiva	
Coadiutore superiore	2
Coadiutore principale	1
Carriera ausiliaria	
Commesso capo	1
Agente tecnico capo	1

TABELLA 2

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ARCHIVIO DI STATO

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	1
Carriera esecutiva:	
Ruolo aiutanti	1
Carriera ausiliaria	2

TABELLA 3

MINISTERO DELLE FINANZE

INTENDENZA DI FINANZA

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Dirigente superiore con funzioni di intendente	1
Primo dirigente con funzioni di intendente aggiunto	1
Direttori aggiunti di divisione	3
Direttori di sezione Consiglieri	9
Carriera di concetto	
Segretario capo	1
Segretari principali	2
Segretari	2
Carriera esecutiva	
a) personale addetto agli uffici	
Coadiutori superiori	3
Coadiutori principali	10
Coadiutori e operatori tecnici	9
b) personale di meccanografia	
Coadiutore meccanografo superiore	1
Coadiutore meccanografo	1
Carriera ausiliaria	
a) personale addetto agli uffici	
Commessi capi	3
Commessi	5
b) personale tecnico	
Agente tecnico capo Agente tecnico	1
c) personale dei custodi degli immobili demaniali	
Custode	1

TABELLA 4

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO TECNICO ERARIALE

Qualifica	Posti
Carriera direttiva tecnica	
Primo dirigente	1
Ingegnere capo aggiunto	1
Ingegnere superiore Ingegnere	3
Carriera di concetto	
a) ruolo del personale tecnico	
Geometra capo	3
Geometra principale	14
Geometra	13
b) ruolo del personale amministrativo-contabile	
Segretario capo	1
Segretario principale	1
Segretario	1
Carriera esecutiva	
a) ruolo del personale tecnico	
Assistente superiore Disegnatore superiore	6
Assistente principale Disegnatore principale	27
Assistente e disegnatore	26
b) ruolo traduttori	
Traduttore	1
Carriera ausiliaria	
Commesso capo	3
Commesso	7

TABELLA 5

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

A) *Compartimento doganale di Bolzano e circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza*

UFFICI	Carriera direttiva				Carriere di concetto		Carriera esecutiva	Carriere ausiliarie		Totale
	Dirig. super.	Primi dirig.	Dirett. 1ª cl. aggiunti	Dirett. 2ª cl. e V. Dirett.	Segretari	Contabili	Ufficiali	Commessi	Visitatrici	
Compartimento doganale di Bolzano	1 (*)	2 (**)	2	2	2	1	2	2	—	14
Circoscrizione doganale di Bolzano										
Dogane di:										
Bolzano	—	1 (***)	4	8	24	4	10	16	—	67
Merano	—	—	—	1	1	—	1	1	1	5
Resia	—	—	—	1	2	—	1	1	1	6
Tubre	—	—	—	1	1	—	1	1	1	5
Totale circoscrizione doganale di Bolzano	—	1	4	11	28	4	13	19	3	83
Circoscrizione doganale di Fortezza										
Dogane di:										
Fortezza	—	1 (***)	4	8	31	3	5	17	—	69
Brennero	—	—	1	9	36	3	10	18	3	80
S. Candido	—	—	—	2	9	1	2	6	1	21
Totale circoscrizione doganale di Fortezza	—	1	5	19	76	7	17	41	4	170

(*) Con funzioni di capo compartimento.
(**) Con funzioni di ispettore capo.
(***) Con funzioni di titolare della circoscrizione.

B) *Uffici di zona di verificazione delle imposte di fabbricazione di Bolzano e Merano*

Zone di verificazione	Carriera direttiva Ingegn.	Carriera di concetto Procur.ri	Carriera esecutiva Uff.li	Carriera ausiliaria Commessi	Totale
Bolzano	—	1	2	—	3
Merano	—	1	2	—	3

TABELLA 6

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELL'UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DEGLI UFFICI DEL REGISTRO

Carriera direttiva

Livello funzione o parametro	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigenti superiori	1	Ispettore generale	1
E	Primi dirigenti	1	Ispettore capo	1
530 487 455 426 387	Direttori di 1ª classe aggiunti e ispettori capi aggiunti	10		
307	Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	29		
257 190	Vice direttori e ispettori			
		41 (*)		

(*) Posti da ridurre dall'organico del corrispondente ruolo della carriera direttiva di cui alla tab. VI annessa al decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
	Carriera di concetto	
	Ruolo del personale degli uffici del registro	
370	Segretari capi	1
297 255	Segretari principali	6
218 178 160	Segretari	6
		13 (*)
	Ruolo dei cassieri degli uffici del registro	
370	Cassieri capi	3
297 255	Cassieri principali	12
218 178 160	Cassieri	11
		26(**)

(*) Posti da ridurre dall'organico del corrispondente ruolo della carriera di concetto, di cui alla tab. IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

(**) Posti da ridurre dall'organico del corrispondente ruolo della carriera di concetto, di cui alla tab. XII annessa al decreto ministeriale 15 gennaio 1971.

Parametri	Qualifiche		Numero dei posti
	Carriera esecutiva		
	Ruolo del personale degli uffici del registro		
245	Coadiutori superiori		5
213 183	Coadiutori principali		25
163 133 120	Coadiutori	9	24
168 143 128	Operatori tecnici	15	
			54 (*)
	Ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro		
245	Coadiutori meccanografi superiori		2
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi		18
			20(**)

(*) Posti da ridurre dall'organico della corrispondente carriera esecutiva, di cui alla tab. XIX allegata al decreto ministeriale 15 gennaio 1971.

(**) Posti da ridurre dall'organico della corrispondente carriera esecutiva, di cui alla tab. XIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
	Carriera ausiliaria	
	Ruolo del personale degli uffici del registro	
165 143	Commessi capi	3
133 115 100	Commessi	6
		9 (*)

(*) Posti da ridurre dall'organico della corrispondente carriera ausiliaria, di cui alla tab. XXVI annessa al decreto ministeriale 15 gennaio 1971.

TABELLA 7

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
	Carriera direttiva	
	Ruolo autonomo per la provincia di Bolzano	
—	Dirigenti superiori	1
—	Primi dirigenti	2
530 487 455 426 387	Direttori aggiunti di 1ª classe	10
307	Direttori di 2ª classe	30
257 190	Vice direttori	
	Carriera di concetto	
370	Segretari capi	2
297 255	Segretari principali	7
218 178 160	Segretari	6
	Carriera esecutiva	
	Ruolo amministrativo	
245	Coadiutori superiori	5
213 183	Coadiutori principali	22
163 133 120	Coadiutori	21
	Ruolo di meccanografi	
245	Coadiutori meccanografi superiori	2
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi	18
	Carriera ausiliaria	
165 143	Commessi capi	3
133 115 100	Commessi	6

TABELLA 8

MINISTERO DELLE FINANZE

CENTRO PERIFERICO DI PREELABORAZIONE DEI DATI

Qualifica	Numero dei posti
Carriera di concetto	
Perito meccanografo superiore Perito meccanografo principale Perito meccanografo	1
Carriera esecutiva	
Coadiutore meccanografo superiore	1
Coadiutore meccanografo	2

TABELLA 9

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

A) ARCHIVIO NOTARILE

Qualifica	Parametro	Dotazione organica
Carriera direttiva		
Conservatore superiore	307	1
Carriera esecutiva		
Aiutante	163 133 120	1
Carriera ausiliaria		
Commesso	133 115 100	1

B) CARCERE GIUDIZIARIO

Qualifica	Numero dei posti
Carriera direttiva	
Ruolo amministrativo	
Direttore	1
Carriera di concetto	
Ruolo ragioneria	
Ragioniere	2
Carriera esecutiva	
Ruolo coadiutori	
Coadiutore	2
Vigilatrici penitenziarie	
Ruolo del personale operaio	5

TABELLA 10

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

A) RUOLI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Qualifica	Organico
Quadro 1° (corrispondente al quadro *A* della tabella VI allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972)	
Carriera direttiva	
Direttore	1
Quadro 2° (corrispondente al quadro *B* della tabella VI allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972)	
Carriera direttiva	
Capi ufficio statistica	
Capo ufficio di 2ª classe	1
Quadro 3° (corrispondente al quadro *C* della tabella VII allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971)	
Carriera di concetto	
Ragionieri	
Ragioniere principale	1

B) RUOLI DELL'UFFICIO PROVINCIALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Quadro 1° (corrispondente al quadro *A* della tabella V allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971)	
Carriera di concetto	
Ispettore principale	1
Quadro 2° (corrispondente al quadro *C* della tabella V allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971)	
Carriera ausiliaria	
Commesso capo	1

TABELLA 11

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
1° Dirigente con funzioni di ingegnere capo	1
Ingegnere superiore	1
Carriera di concetto	
Geometri principali	6
Geometri	2
Ufficiali idraulici	1
Disegnatori	1
Carriera esecutiva	
Assistente superiore	1
Assistente	8
Coadiutore	3
Meccanografi	2
Carriera ausiliaria	
Commessi	1
Sorveglianti idraulici	3
Operai permanenti servizio generale	1

TABELLA 12

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A.N.A.S.

Qualifica	Posti
Quadro *A*	
PERSONALE IMPIEGATIZIO	
Carriera dirigenziale tecnica	
Dirigente superiore o primo dirigente (Capo compartimento)	1
Carriera direttiva tecnica	
Ingegneri capi aggiunti	2
Ingegneri superiori ed ingegneri	4
Carriera direttiva amministrativa	
Direttori di sezione	1
Carriera di concetto amministrativa	
Segretari capi - segretari principali - segretari	2
Carriera di concetto contabile	
Ragionieri capi - ragionieri principali - ragionieri	3
Carriera di concetto tecnica	
Geometri capi - geometri principali - geometri	27

Qualifica	Posti
Carriera esecutiva amministrativa	
Coadiutori superiori - coadiutori principali - coadiutori	12
Carriera esecutiva tecnica	
Assistenti superiori - assistenti principali - assistenti	15
Carriera ausiliaria	
Personale addetto agli uffici	
Commessi capi commessi	3
Carriera ausiliaria	
Ruolo agenti tecnici	
Agenti tecnici capi - agenti tecnici	4

Quadro *B*

(PERSONALE SALARIATO IN SERVIZIO NELL'OFFICINA COMPARTIMENTALE DI BOLZANO O ADDETTO A MACCHINE OPERATRICI O SPAZZANEVE)

Qualifica	Posti
Autisti, meccanici, conducenti di mezzi meccanici, falegnami, guardiani, ecc.	26
Addetti a macchine operatrici o spazzaneve lungo le strade statali della provincia di Bolzano	12

Quadro *C*

CARRIERA AUSILIARIA CANTONIERI

Qualifica	Posti
Capi cantonieri	21
Cantonieri	70

Quadro *D*

PERSONALE SALARIATO

Qualifica	Posti
Operai comuni (stradini)	140

TABELLA 13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO E UFFICIO DEL LAVORO E DELLA M.O.

A) ISPETTORATO DEL LAVORO

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Primo dirigente	1
Ispettore superiore Consigliere - Primo ispettore	7
Carriera di concetto	
Ispettore capo e segretario capo	1
Ispettore principale e segretario principale	4
Ispettore e segretario	4
Carriera esecutiva	
a) addetti alla vigilanza	
Addetto superiore	1
Addetto principale	2
Addetto	2
b) personale d'archivio	
Coadiutore superiore	1
Coadiutore principale	2
Coadiutore	2
Coadiutore dattilografo	2
Carriera ausiliaria	
a) addetti agli uffici	
Commesso capo Commesso	1
b) addetto alla conduzione di autoveicoli	
Autista	1

B) UFFICIO DEL LAVORO E DELLA M.O.

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Primo dirigente	1
Direttore - Consigliere	5
Carriera di concetto	
Segretario capo	1
Segretario principale	3
Segretario	3
Carriera esecutiva	
a) addetti al servizio avviamento lavoratori	
Addetto superiore	1
Addetto principale	6
Addetto	5
b) collocatori	
Collocatore superiore	6
Collocatore principale	24
Collocatore	24
c) personale d'archivio	
Coadiutore superiore	1
Coadiutore principale	2
Coadiutore	2
Coadiutore dattilografo	3
Carriera ausiliaria	
a) addetti agli uffici	
Commesso capo	1
Commesso	2
b) addetto alla conduzione di autoveicoli	
Autista	1

TABELLA 14

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Personale degli uffici

(art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)

Qualifica	Parametro	Posti
TABELLA IV - Carriera di concetto		
Segretario principale	302 260	11
Segretario	227 188 160	9
TABELLA V - Carriera esecutiva		
Coadiutore superiore	245	1
Coadiutore principale	213 183	2
Coadiutore	163 133 120	2

Personale dell'esercizio telefonico

(art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)

Qualifica	Parametro	Posti
TABELLA IX - Dirigenti e revisori di esercizio		
Dirigente superiore di esercizio	370	1
Dirigente di esercizio	302 262	1
Revisore di esercizio	232 193 173	1

Qualifica	Parametro	Posti
TABELLA X - Dirigenti e revisori tecnici		
Dirigente tecnico superiore ed assimilate	370	4
Dirigente tecnico ed assistente	302 262	16
Revisore tecnico ed assistente	232 193 173	17
TABELLA XI - Dirigenti ed assistenti di commutazione		
Dirigente di commutazione ed assistente superiore di commutazione	293 262	8
Assistente di commutazione	248 218	14
TABELLA XII - Operatori telefonici		
Operatore telefonico superiore ed assistente superiore di esercizio	293 262	14
Operatore telefonico principale ed assistente principale di esercizio	242 218	78
Operatore telefonico	203 168 144	92
TABELLA XIV - Sorveglianti e smistatori		
Sorvegliante capo e smistatore capo	210	3
Smistatore principale ed assistente	190 165	15
Smistatore ed assistente	156 133 115	7

Qualifica	Parametro	Posti
TABELLA XV - Sorveglianti e conducenti		
Sorvegliante capo trasporti	210	1
Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate	190 165	7
Conducente, apparecchiatore ed assimilate	156 133 115	4

TABELLA 15

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

UFFICI LOCALI DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Qualifica	Posti
TABELLA XXII	
Direttore di ufficio locale di gruppo B	3
Direttore di ufficio locale di gruppo C	4
TABELLA XXIII	
Direttore di ufficio locale di gruppo D	59
Direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A.	201
Operatore U.L.A.	201
TABELLA XXIV	
Portalettere superiore e qualifiche assimilate	37
Portalettere e qualifiche assimilate	223
Fattorini e qualifiche assimilate	112

TABELLA 16

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

SERVIZI P.T.

Carriera direttiva		
Tabella XIII - quadro *B* - allegato II - D.P.R. 748/1972	Dirigente superiore	1
Tabella XIII - quadro *C* - allegato II - D.P.R. 748/1972	Dirigente superiore	1
Tabella XIII - quadro *D* - allegato II - D.P.R. 748/1972	Primo dirigente	1
Tabella IV - art. 113 - D.P.R. 1077/1970	Direttore di sezione	3
Tabella V - art. 113 - D.P.R. 1077/1970	Consigliere tecnico	1
Personale degli uffici		
Tabella VIII - art. 114 - D.P.R. 1077/1970 - carriera di concetto	Segretario capo Segretario principale Segretario	1 3 2
Tabella X - art. 114 - D.P.R. 1077/1970 - carriera ausiliaria	Commesso	13
Personale dell'esercizio		
Tabella X - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Dirigente superiore di esercizio Dirigente di esercizio	1 10
Tabella XII - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Perito capo Perito principale Perito	1 5 1
Tabella XIII - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Geometra capo Geometra principale	2 9
Tabella XIV - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Dirigente di ufficio Capo ufficio e operatore principale di esercizio Operatore di esercizio	29 117 120
Tabella XVI - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Dirigente officina postelegrafonica Capo tecnico e operatore tecnico principale Operatore tecnico di officina postelegrafonica	1 1 1
Tabella XVIII - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Assistente e disegnatore	5
Tabella XIX - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Sorvegliante capo e assistenti Portalettere e assimilati Fattorino e assimilati	21 96 161
Tabella XX - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo Guardafili principale e apparecchiatore principale	2 23
Tabella XXI - art. 115 - D.P.R. 1077/1970	Conducente principale e scambista principale Conducente e scambista	7 4

TABELLA 17

MINISTERO DELLA SANITA'

UFFICIO VETERINARIO DI CONFINE

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Ruolo dei veterinari	
Primo dirigente	1
Veterinario superiore e veterinario	8
Carriera di concetto	
Ruolo dei ragionieri	
Ragioniere	1
Carriera esecutiva	
Ruolo dei dattilografi	
Coadiutore dattilografo	1
Carriera ausiliaria	
Ruolo guardie di sanità	
Capo guardia di sanità	2
Guardia di sanità	4

TABELLA 18

MINISTERO DEL TESORO

A) RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Primo dirigente	1
Direttore aggiunto 1ª classe	2
Direttore di ragioneria 2ª classe Vice direttore	5
Carriera di concetto	
Segretario capo o ragioniere capo	1
Segretario principale o ragioniere principali	4
Segretari o ragionieri	4
Carriera esecutiva	
Coadiutore superiore o ufficiale superiore	1
Coadiutori principali o ufficiali principali	3
Coadutori o ufficiali	2
Carriera ausiliaria	
Commesso capo	1
Commesso	1

B) DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Primo dirigente	1
Direttore aggiunto 1ª classe	2
Direttore 2ª classe o vice direttore	7
Carriera di concetto	
Segretari capi	2
Segretari principali	7
Segretari	6
Carriera esecutiva	
Coadiutori superiori	1
Coadiutori principali	4
Coadiutori	4
Carriera ausiliaria	
Commesso capo	1
Commesso	2
Personale tecnico	
Agente tecnico capo	1
Agente tecnico	1

TABELLA 19

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.

Qualifica	Posti
Carriera direttiva tecnica	
Ispettore superiore	1
Ispettore principale	1
Carriera di concetto	
Ispettore aggiunto capo	1
Ispettore aggiunto e qualifiche equiparate	5
Carriera esecutiva	
Aiutante superiore	1
Aiutante principale e qualifiche equiparate	12
Aiutante e qualifiche equiparate	8
Carriera ausiliaria	
Commesso	2
Ruolo degli operai	
Operaio qualificato	1

TABELLA 20

MINISTERO DEI TRASPORTI

PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

	QUALIFICHE	Mov. comm.	Traz.	Lavori	Imp. el.	Sanit.	Rag.	Tot.	*Note*
DIRIG DIRETT	Dirig. sup.								
	Ing. arch.			1				1	
	Altre spec.								
	1° dirig.								
	Ing. arch.			1				1	
	Altre spec.								
	Ispe. c. agg.								
	Ing. arch.			1				1	
	Altre spec.								
	Isp. princ. ispett.								
	Ing. arch.		1	3	1			5	
	Altre spec.	1						1	
	Totale	1	1	6	1			9	

		QUALIFICHE	Mov. comm.	Traz.	Lavori	Imp. el.	Sanit.	Rag.	Tot.	*Note*
UFFICI	Pers. di concetto	Segretario sup. 1ª cl.			1			1	2	
		Segretario superiore		4	4			1	9	
		Segretario		4	4			5	13	
		Segretario tecn. sup. 1ª cl.			5	1			6	
		Segretario tecn. sup.		1	23	2			26	
		Segretario tecnico		2	22	2			26	
		Disegnatore superiore			2				2	
		Disegnatore			2				2	
	Pers. esecutivo	Applicato capo		3	4	3			10	
		Applicato	1	3	3	3		1	11	
		Applicato tecnico capo			2	1			3	
		Applicato tecnico		1	1	1			3	
		Infermiere					2		2	
	Pers. aus.	Commesso capo			2				2	
		Commesso			5	1		1	7	
		Totale	1	18	80	14	2	9	124	
ESERCIZIO	Dir. staz. — Mov.	Capo staz. sovrint.	11						11	
		Capo staz. super.	50						50	
		Capo staz.	117						117	
	Dir. staz. — Gest.	Capo gestione sovrint.	10						10	
		Capo gestione super.	42						42	
		Capo gestione	108						108	
	Personale esec. stazioni	Assistente capo di stazione	89						89	
		Assistente di stazione	127						127	
		Deviatore capo	13						13	
		Primo deviatore	31						31	
		Deviatore	85						85	
		Ausiliario di stazione	83						83	
	Pers. fermate	Gestore capo	4						4	
		Gestore di 1ª cl.	16						16	
		Gestore	50						50	
		Ausiliario di fermata	29						29	
	Dir. D.P.V.	Capo pers. viagg. sovrint.	1						1	
		Capo pers. viagg. super.	4						4	
		Capo person. viagg te	11						11	

		QUALIFICHE	Mov. comm.	Traz.	Lavori	Imp. el.	Sanit.	Rag.	Tot.	*Note*
ESERCIZIO	Pers. dei treni	Capo treno	99						99	
		Conduttore	77						77	
		Assistente viagg.te	30						30	
		Ausiliario viagg.te	34						34	
	Dir. Dep. loc.	Capo deposito sovrint.		1					1	
		Capo deposito superiore		6					6	
		Capo deposito		6					6	
	Pers. di macch.	Macchinista		208					208	
		Aiuto macchinista		176					176	
		Macchinista T.M.		38					38	
		Aiuto macchinista T.M.		4					4	
	Dir. linea	Capo tecnico sup. linea			3				3	
		Capo tecnico della linea			10				10	
	Pers linea	Operaio specializz. armam.			93				93	
		Operaio dell'armamento			205				205	
	Pers. vig.	Guardiano di 1ª cl.			44				44	
		Guardiano			56				56	
	Dir. tecn.	Capo tecnico sovrint.		1		2			3	
		Capo tecnico super.		5		6			11	
		Capo tecnico		6	1	7			14	
	Tecn. I.E. oper.	Verificatore e tecnico I.E.		1) 49		2) 19			68	1) Verificatore 2) Tecnici I.E.
		Operaio specializz.		69	11	95			175	
		Operaio qualificato		74	11	96			181	
	Mano-vrat.	Manovratore capo	9						9	
		Primo manovratore	27	3					30	
		Manovratore	100	2					102	
	Mano-valanza	Capo squadra manovali		7	1	2			10	
		Manovale spec. aus. magazz.		46	3	11			60	
		Manovale	45	39	1	12			97	
		Totale	1302	740	439	250			2731	
		Totale complessivo	1304	759	525	265	2	9	2864	

TABELLA 21

I. N. P. S.

RUOLI DEGLI UFFICI I.N.P.S. AVENTI SEDE IN PROVINCIA DI BOLZANO

Qualifica	Posti
Categoria direttiva	
Ruolo amministrativo	
Direttore superiore	1
Direttore principale	4
Direttore Consigliere capo Primo consigliere Consigliere	12 (*)

(*) Di cui 1 per l'Ufficio convenzioni internazionali.

Qualifica	Posti
Ruolo ragioneria	
Direttore principale di ragioneria	1
Direttore di ragioneria Consigliere capo di ragioneria Primo consigliere di ragioneria Consigliere di ragioneria	3
Ruolo sanitario	
Medico superiore	1
Medico principale Primo medico Medico di 1ª classe Medico di 2ª classe	2
Ruolo legale	
Avvocato principale Primo avvocato Procuratore legale di 1ª classe Procuratore legale di 2ª classe	1
Categoria di concetto	
Ruolo amministrativo	
Segretario capo	13
Segretario principale Primo segretario Segretario di 1ª classe Segretario di 2ª classe Segretario di 3ª classe	88 (*)

(*) Di cui 7 per l'Ufficio convenzioni internazionali.

Qualifica	Posti
Ruolo ragioneria	
Ragioniere capo	4
Ragioniere principale Primo ragioniere Ragioniere di 1ª classe Ragioniere di 2ª classe Ragioniere di 3ª classe	27 (*)

* Di cui 2 per l'Ufficio convenzioni internazionali.

Qualifica	Posti
Categoria esecutiva	
Ruolo amministrativo	
Archivista capo Archivista Primo applicato - Prima dattilografa Applicato di 1ª classe - dattilografa di 1ª classe Applicato di 2ª classe - dattilografa di 2ª classe Applicato di 3ª classe - dattilografa di 3ª classe	60 (*) [di cui 16 (*) dattilografe]

(*) Di cui 3 impiegati e 1 dattilografa per l'Ufficio convenzioni internazionali.

Qualifica	Posti
Ruolo infermiere	
Infermiera capo Infermiera principale Prima infermiera Infermiera di 1ª classe Infermiera di 2ª classe Infermiera di 3ª classe	4
Categoria ausiliaria	
Commesso capo Primo commesso Commesso Usciere Fattorino	13

TABELLA 22

I. N. A. I. L.

RUOLI DEL PERSONALE DELLE UNITÀ OPERATIVE DELL'I.N.A.I.L. NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Ruolo amministrativo	
Direttore principale	2
Direttore Consigliere capo Primo consigliere Consigliere	15
Ruolo sanitario	
Consulente medico principale Consulente medico Medico di 1ª classe Medico di 2ª classe	5
Ruolo ragioneria	
Direttore di ragioneria Consigliere capo di ragioneria Primo consigliere di ragioneria Consigliere di ragioneria	2
Carriera di concetto	
Ruolo amministrativo	
Segretario capo Ispettore capo	2
Segretario principale Ispettore principale Primo segretario Primo ispettore Segretario di 1ª classe Ispettore di 1ª classe Segretario di 2ª classe Ispettore di 2ª classe Segretario di 3ª classe Ispettore di 3ª classe	36
Ruolo ragioneria	
Ragioniere capo	1
Ragioniere principale Primo ragioniere Ragioniere di 1ª classe Ragioniere di 2ª classe Ragioniere di 3ª classe	4

Qualifica	Posti
Ruolo assistenti sociali	
Assistente sociale capo	1
Assistente sociale principale	2
Primo assistente sociale	
Assistente sociale di 1ª classe	
Assistente sociale di 2ª classe	
Assistente sociale di 3ª classe	
Carriera esecutiva	
Ruolo amministrativo	
Applicato capo	20
Applicato principale	
Primo applicato	
Applicato di 1ª classe	
Applicato di 2ª classe	
Applicato di 3ª classe	
Stenodattilografo capo	1
Stenodattilografo principale	
Primo stenodattilografo	
Stenodattilografo di 1ª classe	
Stenodattilografo di 2ª classe	
Stenodattilografo di 3ª classe	
Dattilografo capo	5
Dattilografo principale	
Primo dattilografo	
Dattilografo di 1ª classe	
Dattilografo di 2ª classe	
Dattilografo di 3ª classe	
Centralinista telefonico capo	2
Centralinista telefonico principale	
Primo centralinista telefonico	
Centralinista telefonico 1ª classe	
Centralinista telefonico 2ª classe	
Centralinista telefonico 3ª classe	
Ruolo sanitario ausiliario	
Infermiere professionale 1ª classe	2
Infermiere professionale 2ª classe	
Infermiere professionale 3ª classe	
Infermiere professionale aggiunto 1ª classe	
Infermiere professionale aggiunto 2ª classe	
Infermiere professionale aggiunto 3ª classe	
Fisioterapista di 1ª classe	2
Fisioterapista di 2ª classe	
Fisioterapista di 3ª classe	
Fisioterapista aggiunto 1ª classe	
Fisioterapista aggiunto 2ª classe	
Fisioterapista aggiunto 3ª classe	
Tecnico radiologia scelto 1ª classe	2
Tecnico radiologia scelto 2ª classe	
Tecnico radiologia scelto 3ª classe	
Tecnico radiologia 1ª classe	
Tecnico radiologia 2ª classe	
Tecnico radiologia 3ª classe	
Infermiere scelto di 1ª classe	4
Infermiere scelto di 2ª classe	
Infermiere scelto di 3ª classe	
Infermiere di 1ª classe	
Infermiere di 2ª classe	
Infermiere di 3ª classe	
Carriera ausiliaria	
Ruolo dei subalterni	
Commesso capo	8
Primo commesso	
Commesso	
Usciere	
Fattorino	

TABELLA 23

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ESTRATTO DELLE PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI STABILITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 DICEMBRE 1966, N. 1185, E SUCCESSIVE VARIAZIONI.

Qualifiche	Posti
Circondario del tribunale di Bolzano	
Tribunale di Bolzano	
Presidente	1
Presidenti di sezione	3
Giudici	16
Procura della Repubblica presso il tribunale di Bolzano	
Procuratore della Repubblica	1
Sostituti procuratori della Repubblica	5

Preture dipendenti dal tribunale di Bolzano	Magistrati di appello in funzione di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giud. e uditori in funz. di pretore
Bolzano	1	6
Bressanone	—	2
Brunico	—	1
Caldaro	—	1
Chiusa	—	1
Egna	—	1
Merano	—	3
Monguelfo	—	1
Silandro	—	1
Vipiteno	—	1

La ripartizione dei posti di cui alla presente tabella fra i cittadini appartenenti ai gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, viene effettuata, sulla base dei dati risultanti dal censimento del 1971, secondo la seguente percentuale:

63% al gruppo di lingua tedesca;
33% al gruppo di lingua italiana;
4% al gruppo di lingua ladina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1976, n. 753.

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, oboe, violoncello, clarinetto, tromba e composizione dell'istituto musicale « O. Vecchi » di Modena.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, a decorrere dal 1° ottobre 1975 le scuole di pianoforte, violino, oboe, violoncello, clarinetto, tromba e composizione dell'istituto musicale « O. Vecchi » di Modena sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 171

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1976 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante norme per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 43, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40 % della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 7, primo comma, della menzionata legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale proroga al 31 dicembre 1980 la riserva di cui all'art. 43 del già citato testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 193, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 702, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1976;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1973, n. 52;

Visto l'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 377;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1976 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 1976 si stabiliscono, al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», in 4.158.168 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 1523 del 1967, le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni assunti in precedenti esercizi per annualità o per spese pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo per l'anno finanziario 1976, è stabilita una riserva, non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523:

Ministero delle finanze

Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni	L.	3.800.000.000
Cap. 8201. — Costruzione di caselli doganali	»	6.000.000

Ministero di grazia e giustizia

Cap. 7051. — Contributi integrativi ai comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ecc.	L.	3.000.000.000

Ministero della pubblica istruzione

Cap. 7261. — Spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e sussidi didattici	L.	1.271.200.000
Cap. 7381. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo di sussidi didattici compresi quelli audiovisivi, ecc. . . .	»	1.261.200.000
Cap. 7731. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, ecc. .	»	1.200.000.000
Cap. 8031. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, ecc. .	»	1.120.000.000
Cap. 8231. — Spese per l'arredamento e l'attrezzatura di palestre, ecc.	»	360.000.000
Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre, ecc.	»	1.380.000.000
Cap. 8551. — Spese per la ricerca scientifica	»	1.558.000.000

Ministero dei lavori pubblici

Cap. 7501. — Costruzione a cura dello Stato di opere relative ai porti di 1ª e 2ª categoria - 1ª classe - nonchè di quelle edilizie, ecc.	L.	3.420.000.000
Cap. 7529. — Spese per i provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione e la esecuzione o il completamento di opere portuali	»	20.000.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc.	»	7.200.000.000

Cap. 7762. — Contributi e sovvenzioni in annualità per opere idrauliche e impianti elettrici . . . . . L. 100.000.000

Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese . . . . » 1.600.000.000

Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. 8237. — Contributi negli interessi sui mutui da ammortizzare entro il termine massimo di 25 anni, contratti dai privati, ecc. . . . . . » 6.000.000.000

Cap. 8247. — Contributi trentacinquennali da concedersi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di appalto, ecc. . . . . . . » 10.000.000.000

Cap. 8404. — Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione, ecc. » 2.000.000.000

Cap. 8405. — Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali, ecc. . . . . » 3.200.000.000

Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti, ecc. » 200.000.000

Cap. 9155. — Contributi integrativi a fondo perduto da concedere ai lavoratori dipendenti, ecc. . . . . » 1.600.000.000

Cap. 9301. — Spese in dipendenza di danni bellici . . . . » 2.400.000.000

Cap. 9303. — Annualità trentennali per opere pubbliche statali o di enti, distrutte o danneggiate dalla guerra, ecc. . . . . » 400.000.000

Cap. 9401. — Completamento di opere di pubblica utilità, ecc. . . . » 400.000.000

Ministero dei trasporti

Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazione urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, lavori, ecc. L. 4.000.000

Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, ecc. . . . . » 2.000.000.000

Cap. 7502. — Istituzione degli impianti telefonici, telescriventi e radiotelegrafici necessari ad assicurare il collegamento fra gli aeroporti civili, ecc. . . . . » 80.000.000

Ministero della difesa

Cap. 7001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di tipo economico per il personale militare . . . . . . L. 500.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc. . . . . L. 600.000.000

Cap. 7446. — Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per le opere e gli impianti di interesse collettivo, ecc. . . . . . . » 800.000.000

Cap. 8220. — Spese per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, ecc. » 1.600.000.000

Cap. 8221. — Spese per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza, ecc. . . . . . . » 1.312.000.000

Ministero della marina mercantile

Cap. 8531. — Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca, ecc. . . . L. 3.600.000

Cap. 8551. — Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipano a studi e ricerche nel campo della pesca, ecc. . » 4.400.000

Amministrazione dei monopoli di Stato

Cap. 501. — Acquisto, costruzioni, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili, ecc. . . . . L. 2.680.000.000

Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . . . . » 3.600.000.000

Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . . . . » 600.000.000

Cap. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature e macchine . . . . . » 20.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade

Cap. 502. — Acquisto di macchinari, di impianti, di apparecchiature, ecc. . . . . L. 1.200.000.000

Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, ecc. lungo le strade, ecc. . . . » 12.000.000.000

Cap. 504. — Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per sedi di ufficio, case cantoniere, ecc. . . . » 1.600.000.000

Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali, ecc. . . . » 81.869.635.200

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Cap. 501. — Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati, ecc. . . . . L. 12.168.000.000

Cap. 502. — Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc . . » 7.084.000.000

Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti e sopraelevazioni dei fabbricati, ecc. . . . . » 3.840.000.000

Cap. 504. — Spese per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti, ecc. . . . . » 386.000.000

Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc. . . . . L. 1.200.000.000

Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti, ecc. . . . . » 40.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici

Cap. 531. — Costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici, ecc. L. 26.000.000.000

Cap. 542. — Costruzione, ampliamento ed adattamento di capannoni e di altri immobili, ecc. . . . . . » 1.600.000.000

Cap. 545. — Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica, ecc. . . . . . » 3.200.000.000

Azienda di Stato per le foreste demaniali

Cap. 521. — Costruzione e riparazione straordinaria di opere edili, ecc. . . . . L. 412.000.000

Cap. 522. — Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani, ecc. » 80.000.000

Cap. 530. — Spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota, ecc. . . . . » 400.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1976
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 39

(12177)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1976.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dal 2 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1975, 15 gennaio 1975, 5 aprile 1975, 18 giugno 1975, 19 giugno 1975, 15 dicembre 1975 e 25 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12075)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975, 13 maggio 1975, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 11 giugno 1975, 2 dicembre 1975 e 13 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12074)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lego S.p.a. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, in Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Lego S.p.a. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, con sede in Vicenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lego S.p.a. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, con sede in Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12214)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi, in Martina Franca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), con effetto dal 15 gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 10 marzo 1976 e 13 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12076)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.

Integrazione della segreteria scientifica della commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 18 settembre 1974 con cui, in applicazione della legge 3 aprile 1974, n. 108, è stata costituita, presso l'ufficio legislativo di questo Ministero, la commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale con la relativa segreteria scientifica;

Ritenuta la necessità, in relazione all'attuale fase di lavori, di integrare la detta segreteria scientifica con un altro componente;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 3 aprile 1974, n. 108, prorogata con legge 5 maggio 1976, n. 199;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ugo Scicchitano, magistrato di Corte di cassazione a riposo, è nominato componente della segreteria scientifica della commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale costituita presso l'ufficio legislativo di questo Ministero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1976
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 172

(12258)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro, operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria con effetto dal 1° ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12072)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Aggiornamento delle rese in olio dei semi oleosi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 recante modificazioni al regime fiscale degli oli da semi;

Decreta:

Articolo unico

Le rese in olio greggio del seme di girasole con guscio di origine nazionale sono stabilite come segue:

TABELLA *B*

RESA IN KG DI OLIO GREGGIO PER KG 100
DI SEMI OLEOSI NAZIONALI

Semi oleosi	ESTRAZIONE IN OLIO	
	Con solvente kg	A pressione kg
Girasole con guscio	42	40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 23 ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(12119)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 12 aprile 1975, 2 ottobre 1975,

27 febbraio 1976, 28 febbraio 1976, 26 luglio 1976 e 27 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12071)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Gaeta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12073)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al provvedimento C.I.P. n. 33/1976 del 29 ottobre 1976, concernente: «Modifiche delle aliquote del sovrapprezzo termico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2 novembre 1976, a pag. 7878, primo rigo dopo la parola «Delibera», anzichè: «Con decorrenza *delle* bollette *a fattura*», leggasi: «Con decorrenza *dalle* bollette *e fatture*».

(12266)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ghisalba

Con decreto 10 luglio 1976, n. 777, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Serio e di parte del fabbricato su di esso insistente in comune di Ghisalba (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8/b; mappale 1107 1/2, della superficie di mq 568,38 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 ottobre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12190)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Albino

Con decreto 10 luglio 1976, n. 775, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno pertinenziale al fiume Serio in comune di Albino (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al mappale 1016 sub 1/2 della superficie di mq 4000 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 novembre 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12189)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castel S. Pietro Terme

Con decreto 21 luglio 1976, n. 1035, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 87, mappale 9, della superficie di are 15.18 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 maggio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12191)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montefelcino

Con decreto 10 luglio 1976, n. 779, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale del fiume Metauro in comune di Montefelcino (Pesaro) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40, mappali 209 e 212, della superficie di mq 15.080 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 aprile 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12192)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 993.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3272/M)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 229.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3271/M)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3316/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rocca Priora (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3317/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Flaminio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rignano Flaminio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.307.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3318/M)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 55.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3321/M)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3319/M)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 26.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3320/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3276/M)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3275/M)

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3274/M)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 87.735.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3273/M)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3277/M)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.134.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3278/M)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 299.773.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3279/M)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3280/M)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 novembre 1976, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 920.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3282/M)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 novembre 1976, il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 643.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3283/M)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.456.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3301/M)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3315/M)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 708.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3246/M)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 339.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3284/M)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 novembre 1976, il comune di Paulilatino (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3285/M)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 novembre 1976, il comune di Simaxis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3286/M)

Autorizzazione al comune di Parodi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Parodi Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3287/M)

Autorizzazione al comune di Fossalta di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Fossalta di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3288/M)

Autorizzazione al comune di Belfiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Belfiore (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3289/M)

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Camponogara (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3290/M)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3291/M)

Autorizzazione al comune di Ziano Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ziano Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3292/M)

Autorizzazione al comune di Stanghella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Stanghella (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3293/M)

Autorizzazione al comune di Piubega ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Piubega (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3294/M)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3295/M)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3296/M)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3297/M)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3298/M)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3299/M)

Autorizzazione al comune di Fonzaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Fonzaso (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3300/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3302/M)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 57.583.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3303/M)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3304/M)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Massima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rocca Massima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306/M)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.431.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307/M)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308/M)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309/M)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310/M)

Autorizzazione al comune di Flumeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Flumeri (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311/M)

Autorizzazione al comune di Baiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Baiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 32.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312/M)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.011.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3313/M)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.068.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3314/M)

Autorizzazione al comune di Carbognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Carbognano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3322/M)

Autorizzazione al comune di Nizza Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Nizza Monferrato (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3323/M)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 521.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3324/M)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Cagli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 627.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3325/M)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 254.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3326/M)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 101.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3327/M)

Autorizzazione al comune di Avigliano Umbro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Avigliano Umbro (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3328/M)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3329/M)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3330/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi dell'11 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	865,50	865,40	865,40	865,40	865,45	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese	884,90	884,90	884,70	884,90	884,95	885,10	883,80	884,90	884,90	884,90
Franco svizzero	354,79	354,79	354,80	354,79	354,90	354,79	354,40	354,79	354,79	354,79
Corona danese	146,48	146,48	146,40	146,48	146,40	146,45	146,50	146,48	146,48	146,48
Corona norvegese	163,94	163,94	163,90	163,94	163,90	163,90	163,75	163,94	163,94	163,94
Corona svedese	204,48	204,48	204,53	204,48	204,40	204,45	204,52	204,48	204,48	204,48
Fiorino olandese	342,59	342,59	342,60	342,59	342,50	342,60	342,67	342,59	342,59	342,59
Franco belga	23,36	23,36	23,35	23,36	23,25	23,35	23,37	23,36	23,36	23,36
Franco francese	173,75	173,75	173,55	173,75	175,75	173,35	173,76	173,75	173,75	173,75
Lira sterlina	1407,70	1470,70	1406,9950	1407,70	1407,15	1407,70	1406,25	1407,70	1407,70	1407,70
Marco germanico	358,44	358,44	358,50	358,44	358,40	358,40	358,30	358,44	358,44	358,44
Scellino austriaco	50,491	50,491	50,45	50,491	50,50	50,48	50,47	50,491	50,491	50,491
Escudo portoghese	27,60	27,60	27,60	27,60	27,55	27,60	27,55	27,60	27,60	27,60
Peseta spagnola	12,67	12,67	12,68	12,67	12,65	12,66	12,6650	12,67	12,67	12,67
Yen giapponese	2,937	2,937	2,94	2,937	2,94	2,93	2,9380	2,937	2,937	2,937

Media dei titoli dell'11 novembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,450
» 5 % (Ricostruzione)	92,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,050
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,400
» 5,50 % » » 1968-83	77,400
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,025
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,700
» poliennali 7 % 1978	90,825
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,800
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,700
» » 9 % 1980	88,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,425
Dollaro canadese	885 —
Franco svizzero	354,80
Corona danese	146,49
Corona norvegese	163,95
Corona svedese	204,465
Fiorino olandese	342,57
Franco belga	23,36
Franco francese	173,775
Lira sterlina	1407,30
Marco germanico	358,445
Scellino austriaco	50,493
Escudo portoghese	27,59
Peseta spagnola	12,67
Yen giapponese	2,937

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a centosessanta posti di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere addetto alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle case di cura e di custodia e negli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sullo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto l'art. 122 del «Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio specializzato con la qualifica di infermiere addetto alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle case di cura e di custodia e negli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici dipendenti dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a centosessanta posti di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere addetto alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle case di cura e di custodia e negli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici dipendenti dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero.

Dei posti messi a concorso centocinquanta sono riservati agli uomini e dieci alle donne.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere in possesso del certificato di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, ovvero dello attestato di idoneità alle mansioni di sorvegliante addetto agli ospedali psichiatrici, rilasciati a norma delle vigenti disposizioni;

2) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, ovvero dell'attestato di idoneità alle mansioni di sorvegliante addetto agli ospedali psichiatrici, rilasciati a norma delle vigenti disposizioni;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

h) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda il certificato o l'attestato di cui alla precedente lettera *d*).

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dallo impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

m) essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione di una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità - Decadenza

Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) gli aspiranti che non hanno allegato alla domanda il certificato o l'attestato previsti dalla lettera *d*) del precedente art. 2.

Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dallo esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si svolge mediante esperimento consistente in una prova pratica manuale e una prova orale vertente sulle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere.

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità degli aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo, da un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del quarto comma dell'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutti gli aspiranti, la commissione esaminatrice competente forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dello art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.
Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per l'elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.
Documentazione che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autentica su carta da bollo da L. 700, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 700, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato in carta da bollo da L. 700;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori del concorso

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 9 i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Art. 12.

Nomina dei vincitori del concorso

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, per un periodo di sei mesi, operai specializzati in prova con la qualifica professionale di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle case di cura e di custodia e negli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici.

Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, sono tenuti a frequentare un corso teorico pratico della durata di tre mesi presso gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi e minorati psichici, al fine di conseguire una specifica preparazione professionale nell'ambito del servizio infermieristico psichiatrico penitenziario.

Compiuto il periodo di prova gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio specializzato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 9 luglio 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 188

Schema di domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . nato a . . . . . provincia di . . . . . il (giorno, mese ed anno) . . . . . . domiciliato in . . . . provincia di . . . . . . via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio specializzato con la qualifica professionale di infermiere addetto alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle case di cura e di custodia e negli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici.

Il sottoscritto fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, ovvero dell'attestato di idoneità alle mansioni di sorvegliante addetto agli ospedali psichiatrici rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . presso . . . . . . di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allega il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, ovvero dell'attestato di idoneità alle mansioni di sorvegliante addetto agli ospedali psichiatrici nonchè i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal *segretario comunale* del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(12155)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a cinque posti di operaio in prova di 1ª categoria.

Nel Bollettino ufficiale n. 20 del 31 ottobre 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1976, registro n. 22 Giustizia, foglio n. 94, con il quale è approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a cinque posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica professionale di motorista « M » (da adibire alla conduzione dei gruppi elettrogeni - motori Diesel - nelle centrali termoelettriche), bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(12088)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a venti posti di tirocinante con la concessione di nove borse di studio nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 179 del testo unico sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 25 giugno 1931, numero 945, concernenti il trattamento spettante ai maestri elementari di ruolo che si assentino dalla scuola per la frequenza di corsi speciali;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Visti gli articoli 1, lettera *a*), 2, 3, 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 2, terzo comma;

Vista la proposta del preside dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a venti posti di tirocinante nell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, per il conseguimento del titolo di specializzazione di educatori ed insegnanti degli istituti e delle scuole per minorati della vista, per gli anni scolastici 1976-77 e 1977-78 e per la concessione di nove borse di studio, da assegnarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, art. 2, per 2/3 ai candidati privi della vista che ne facciano esplicita richiesta e 1/3 ai candidati vedenti occupanti i primi tre posti della graduatoria di ammissione alla frequenza del corso di specializzazione.

I venti posti di cui al precedente comma sono riservati ai concorrenti vedenti; i concorrenti ciechi sono ammessi ai corsi per tirocinante senza limite di numero, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV - Sezione 3ª, entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possono comunque interessare il concorrente.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i documenti seguenti in bollo:

a) certificato di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di abilitazione magistrale, in originale o in copia notarile od anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1962, n. 209) autenticate ai sensi dello art. 14, terzo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Solo se il diploma non sia stato rilasciato, certificato sostitutivo di esso.

Nel caso che il diploma sia stato conseguito in un istituto legalmente riconosciuto, di provincia diversa da quella di Roma, la firma in esso apposta dal capo dell'istituto dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

Qualora dal titolo di studio di cui ai precedenti commi non risulti la votazione riportata nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno di produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato negli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere conformi alla legge sia per quanto attiene al bollo, sia per quanto concerne la legalizzazione.

Salvo quanto previsto nel precedente art. 4, non sono soggetti a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Art. 6.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del precedente art. 4 coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di possesso della cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e il certificato medico dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino il requisito della cecità sono ammessi alla frequenza del corso di specializzazione senza limite di numero.

Art. 8.

Per l'espletamento del concorso saranno compilate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati vedenti e una per i candidati ciechi; quest'ultima relativa soltanto alla concessione di borse di studio e alla quale verranno ammessi quei candidati che abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio nella domanda.

Nella graduatoria dei vedenti risulteranno vincitori i primi venti concorrenti: la borsa di studio verrà conferita ai primi tre concorrenti (compresi tra i venti vincitori predetti) che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda.

Nella graduatoria dei ciechi usufruiranno della borsa di studio i primi sei che ne abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in lire 120.000 mensili lorde, per un massimo di nove mesi per ciascun anno del biennio durante il quale si svolge il corso, ed è soggetto all'imposta di bollo.

Qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie o durante lo svolgimento del corso, uno o più concorrenti compresi tra i vincitori delle borse di studio rinuncino alla frequenza del corso o ne vengano dimessi, sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria purchè nella domanda abbiano esplicitamente richiesto la borsa di studio.

Art. 9.

I candidati vincitori del concorso i quali risultino insegnanti di ruolo con qualifica di ordinario saranno collocati per la durata del corso in aspettativa.

Ad essi sarà conservata la sede ma non lo stipendio nè le competenze accessorie e il tempo da essi trascorso in aspettativa sarà computato agli effetti degli aumenti biennali, purchè comprovino di aver effettivamente frequentato il corso per tutta la durata e di aver conseguito il diploma degli studi compiuti.

Art. 10.

La commissione giudicatrice verrà nominata secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 11.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'istituto statale «Augusto Romagnoli» e le modalità della loro presentazione.

Art. 12.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976
Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 326

(12087)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 21 giugno 1976, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30 gennaio 1976, n. 3321, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1976, registro n. 28 Poste, foglio n. 128, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123.

(12024)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella D).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 21 giugno 1976, n. 18, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, n. 3322, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1976, registro n. 28 Poste, foglio n. 124, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*), bandito con decreto ministeriale 4 marzo 1975, n. 3117.

(12025)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale, ed in attuazione alle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 in data 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale n. 14 del 5 giugno 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Alassio;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona, nonchè le designazioni effettuate dal Ministero della sanità;

Vista la lettera della prefettura di Savona n. 13/12 in data 15 gennaio 1976;
Vista la deliberazione della giunta municipale n. 390 del 15 aprile 1976 con la quale il comune di Alassio segnala, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il dott. Giovanni Colantuoni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Barra dott. Francesco, primo dirigente medico del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio sanità marittima di Genova;
Giannuzzi dott. Elio, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Savona;
Scopinaro prof. Domenico, direttore della clinica medica dell'Università di Genova;
Crovari prof. Piero, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;
Colantuoni dott. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Vado Ligure.

Segretario:

Belli dott.ssa Vittoria, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Savona, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e all'albo pretorio del comune di Alassio.

Genova, addì 30 agosto 1976

Il presidente: CAROSSINO

(12028)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(12165)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(12163)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(12164)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(12142)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(12143)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. 34.

Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù nell'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza estiva ai fanciulli, agli adolescenti ed ai giovani, nel quadro dei servizi sociali per il tempo libero, si realizza con l'organizzazione di centri estivi (soggiorni di vacanza, campeggi e centri permanenti di soggiorno estivo).

Le finalità degli interventi sono:

a) creare supporti socio-educativi ad integrazione delle attività formative svolte dalla famiglia e dalla scuola;

b) favorire lo sviluppo integrale della personalità del minore mediante esperienze di vita comunitaria integrate alla comunità locale;

c) promuovere a livello locale, mediante la collaborazione di enti, comunità montane e organismi che operano nel settore, servizi sociali comunitari per l'infanzia, l'adolescenza e la gioventù.

Art. 2.

La Regione autorizza, su domanda, l'apertura di centri di assistenza estiva per i minori e la gestione dei centri stessi, previo accertamento da parte dei competenti uffici regionali della sicurezza sociale e sanità dei requisiti minimi nei settori igienico-sanitario, della funzionalità socio-assistenziale e di gestione, in relazione anche alla ricettività delle strutture.

Art. 3.

L'ufficio sanitario del comune, ove viene organizzato il centro, provvede ad esercitare la vigilanza ai sensi delle norme in vigore.

Art. 4.

Gli uffici regionali della sicurezza sociale dispongono visite al fine di accertare i criteri di funzionalità e di gestione e, ove necessario per il miglioramento del servizio, formulano suggerimenti e dettano norme di esecuzione.

Art. 5.

In casi di accertata irregolarità o di mancata rispondenza ai criteri minimi di funzionalità e di gestione, l'autorizzazione è revocata con provvedimento del presidente della giunta, che ordina la chiusura del centro.

Art. 6.

Per l'anno 1976 sono concessi contributi a comuni, enti, istituti, comunità ed associazioni per l'organizzazione di campeggi e di colonie estive destinate all'assistenza di minori.

Il contributo regionale viene fissato per le colonie e per i campeggi nella misura di L. 1.800 giornaliere per ciascun minore assistito, per un massimo di venticinque giorni per le colonie e di quindici giorni per i campeggi.

Per le colonie diurne, quelle cioè nelle quali il minore a sera rientra in famiglia, il contributo viene ridotto al 60% della misura prevista al precedente comma.

Alla ripartizione ed alla assegnazione dei contributi di cui al presente articolo provvede la giunta regionale.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 400.000.000 per l'anno 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e contemporanea iscrizione dello stanziamento di L. 400.000.000 al cap. 706 della spesa del bilancio medesimo.

La partita «Assistenza estiva ai fanciulli, all'adolescenza ed alla gioventù», iscritta nell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 giugno 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1976, n. 35.

Approvazione dello statuto della comunità montana «Amiternina» (zona omogenea «A» - comuni della provincia dell'Aquila).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana «Amiternina» nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 luglio 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1976, n. 36.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e coeva esigenza, per i fini di interesse regionale, del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Abruzzo, nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo, assume a proprio carico

gli oneri di pedaggio sulla autostrada A/14 in entrata e uscita presso il casello di Città S. Angelo, nonché quelli relativi alle tratte autostradali comprese l'una tra gli svincoli di Roseto, Teramo-Giulianova e l'altra tra gli svincoli di Vasto sud, Vasto nord nei confronti di autotreni, autoarticolati ed autosnodati.

Art. 2.

L'assunzione degli oneri previsti dalla presente legge ha la durata di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1976.

Alla liquidazione di quanto dovuto alla società concessionaria per i pedaggi relativi ai percorsi autostradali di cui al precedente articolo provvede la giunta regionale previa esibizione da parte della società medesima delle relative originali fatture e documenti atti a comprovare la legittimità e regolarità del rimborso.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 la Regione concede, nei limiti di stanziamento previsti all'uopo dalla presente legge, un contributo fino al 50% sulle spese di installazione di impianti semaforici lungo i tronchi della statale Adriatica di attraversamento dei centri urbani abruzzesi non interessati al dirottamento del traffico previsto dalla presente legge.

I comuni interessati sono tenuti a produrre apposita domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di semaforizzazione, nonché da idonea relazione illustrativa e piano della spesa.

Il contributo è erogato con deliberazione della giunta regionale, previa presentazione del certificato di collaudo delle opere realizzate e del consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista rispettivamente in lire 80 milioni per gli oneri di cui all'art. 1 e in lire 70 milioni per i contributi di cui all'art. 3, si provvede:

a) per L. 50.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al cap. 1399 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976;

b) per L. 100.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al cap. 1398 del medesimo stato di previsione.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 luglio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. 37.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Del Gran Sasso » - zona omogenea « O » - comuni della provincia di Teramo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Del Gran Sasso » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. 38.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomina dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, provvede alle nomine dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.

Art. 2.

La regione Abruzzo provvede, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i propri rappresentanti, in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1976

SPADACCINI

(12050)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1976, n. 39.

Costituzione dei collegi dei revisori dei conti negli enti provinciali per il turismo e nelle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il collegio dei revisori dei conti per ciascun ente provinciale per il turismo e per ciascuna azienda autonoma di soggiorno e turismo è composto di tre membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale e designati dal consiglio regionale con voto limitato.

A tal fine, quando occorra procedere per la suddetta designazione, ciascun consigliere vota due nomi su tre.

Uno dei componenti deve, in ogni caso, essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della provincia di competenza.

I revisori durano in carica quattro anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 luglio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1976, n. **40**.

Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64, concernente interventi nel settore dei trasporti pubblici di linea di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine « presuntivamente » contenuto nel primo comma dell'art 16 della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64, va inteso nel senso che le entità per singole voci ivi riportate, hanno mera significazione indicativa. Sono da ritenersi, pertanto, ammissibili, ai fini della copertura sostanziale dei vari interventi, integrazioni reciproche fra le varie voci suddette.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 luglio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1976, n. **41**.

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 25 gennaio 1974, recante norme di applicazione della legge istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, è sostituito dal seguente: « Ad esprimere il parere di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sugli specifici interventi da adottarsi a seguito delle calamità naturali o avversità atmosferiche e sulla delimitazione delle zone interessate, provvede la giunta regionale con propria deliberazione, sentito il preventivo parere della competente commissione consiliare.

In caso di difformità tra il parere della commissione consiliare e la decisione della giunta regionale, la relativa delibera di quest'ultima è sottoposta all'esame ed approvazione del consiglio regionale ».

Art. 2.

Alla concessione e contestuale liquidazione dei contributi fino a L. 500.000 previsti dall'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore dei coltivatori diretti, si provvede con deliberazione della giunta regionale dietro presentazione di appositi elenchi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 agosto 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1976, n. **42**.

Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1973, n. 36 (interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia) ed alla legge regionale 2 gennaio 1975, n. 3 (concessione di contributi per favorire lo sviluppo delle forme associative e della cooperazione di consumo per esercenti il commercio al dettaglio di generi di largo e generale consumo).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1976 lo stanziamento previsto al cap. 2057 dello stato di previsione della spesa, denominato « Contributi per favorire lo sviluppo delle forme associative e della cooperazione di consumo fra esercenti il commercio al dettaglio di generi di largo e generale consumo » è ridotto da 600 milioni a 300 milioni.

Art. 2.

Per l'anno 1976, lo stanziamento previsto al cap. 2051 dello stato di previsione della spesa, denominato « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » è elevato da 60 milioni a 360 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 agosto 1976

SPADACCINI

(12051)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1976, n. **43**.

Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 14 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede contributi costanti trentacinquennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse

delle province, delle comunità montane dei comuni e loro consorzi; delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche se non previste dalla legge statale 17 luglio 1890, n. 6972, e *successive modificazioni e di norma provvede mediante programmi* pluriennali sulla base delle richieste avanzate dagli enti predetti e su specifici programmi di questi.

Art. 2.

La misura del contributo costante trentacinquennale è fissata nel 7% sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.

All'inizio di ogni anno finanziario e comunque prima della formazione del progetto di piano annuale di opere pubbliche, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, fissa la misura del contributo costante che deve essere pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura del 90% elevata al 100% per i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per revisione prezzi, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 3.

Sono ammessi a contributo trentacinquennale la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

a) acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali;

b) strade provinciali e comunali;

c) ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, degli invalidi e degli anziani;

d) sedi comunali;

e) edifici pubblici di proprietà dei comuni e delle province;

f) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compreso l'arredamento;

g) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;

h) porti ed approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi con particolare riguardo per quelli interessati alla attività turistica ed opere a protezione delle spiagge e della fascia costiera.

Art. 4.

Sono ammessi a contributo in conto capitale la costruzione, il completamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

a) strade provinciali e comunali;

b) acquedotti, fognature, impianti depurativi, inceneritori;

c) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie compreso l'arredamento;

d) edifici destinati al ricovero degli invalidi e anziani;

e) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;

f) opere a protezione delle spiagge e delle fasce costiere.

Art. 5.

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei relativi contratti.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai diciannove ventesimi dell'ammontare complessivo, in base a stati di avanzamento dei lavori, previa autorizzazione del presidente della giunta.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 6.

Nell'esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza dello Stato ed, in particolare, quelle del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 7.

Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, alla contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.

All'appalto dei lavori dovrà di norma provvedersi mediante licitazione privata.

Art. 8.

Il consiglio regionale approva il piano generale dei lavori pubblici, predisposto dalla giunta regionale sulla base delle richieste avanzate dagli enti interessati, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Le richieste di completamento di opere iniziate, ma non ancora ultimate per insufficienza di finanziamento, hanno priorità su quelle per lavori di nuova costruzione.

Le istanze devono essere inviate all'assessorato ai lavori pubblici, corredate di relazione tecnica e di apposita deliberazione con l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

Art. 9.

Gli enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare, per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, domanda diretta al presidente della giunta, corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, resa esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte all'eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

Art. 10.

La giunta regionale approva, senza limiti d'importo, i progetti relativi a tutte le categorie di opere pubbliche e, se previsto, concede il contributo che può essere esteso ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto con offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e di indifferibilità.

La giunta, su designazione del componente preposto al settore dei lavori pubblici nomina il collaudatore e le commissioni di collaudo scelti tra gli iscritti all'apposito albo regionale e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione relativi ai progetti comunque finanziati con fondi del bilancio regionale.

Art. 11.

La giunta regionale per i fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione dei lavori può attribuire al componente preposto al settore dei lavori pubblici funzioni di cui alla presente legge.

Art. 12.

La giunta regionale, per mezzo degli uffici del genio civile regionale, sovrintende alle opere accertando lo stato dei lavori, controllando il rispetto di tutte le norme di esecuzione e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dalla presente legge.

Art. 13.

La Regione, in attuazione dell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei casi in cui la legislazione vigente lo prescrive, si avvale, per la esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale dei seguenti organi consultivi:

a) comitato regionale tecnico amministrativo, sezione lavori pubblici, istituito con la legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, alla quale viene fatto esplicito riferimento;

b) ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 14.

Il comitato regionale tecnico amministrativo, sezione lavori pubblici, esprime parere sui seguenti argomenti:

1) questioni di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;

2) progetti e capitolati tipo per categorie di opere pubbliche;

3) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il presidente della giunta intenda sottoporre al suo esame.

Si pronuncia, inoltre:

a) sui progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più province;

b) sui progetti di opere pubbliche da eseguirsi col contributo a totale carico della Regione di importo superiore ai 500 milioni, quando all'appalto dei lavori si provveda mediante licitazione privata, appalto concorso, ovvero di importo superiore ai 100 milioni quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata;

c) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a 500 milioni, di opere da eseguirsi dalle province, dai comuni e da altri enti, quando per l'esecuzione sia richiesta la concessione, a termini di legge, di contributi o concorsi regionali;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali;

e) sulle proposte di risoluzione o di rescissione di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 500 milioni e sulla determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre 1/5 contrattuale, quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti a parere del comitato stesso;

f) sulla classificazione di strade regionali, sulla classificazione di strade provinciali, di porti e di opere idrauliche di competenza regionale;

g) sugli affari e sui progetti, di qualsiasi importo, di opere di interesse regionale attinenti a ferrovie, tranvie, funivie, funicolari e filovie;

h) sulla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale, di bonifica montana, dei bacini montani, nonchè sui piani generali di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Art. 15.

Non occorre nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori, senza l'applicazione di nuovi prezzi, una maggiore spesa non superiore al 20% dell'importo approvato, aumentato delle somme risultanti dal progetto suppletivo debitamente approvato.

Art. 16.

Sui progetti di opere pubbliche che vengono finanziati dagli enti interessati con fondi del proprio bilancio e comunque senza intervento della Regione non è richiesto alcun parere nè è richiesta l'approvazione da parte di organi regionali.

Art. 17.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

La legge annuale di approvazione del bilancio fissa i limiti di spesa conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 agosto 1976

SPADACCINI

(12052)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763040)